Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale ,, n. 218 del 22 settembre 1954

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 22 settembre 1954** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

REGIONE SARDA

LEGGI EMANATE DAL CONSIGLIO REGIONALE PUBBLICATE NEL "BOLLETTINO UFFICIALE,, DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA NEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 1954

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1953, n. 25.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 1954.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 1 *del* 12 *gennaio* 1954)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia formalmente approvato, il bilancio per la Regione sarda per l'anno finanziario 1954, e comunque non oltre il 28 febbraio 1954.

Negli impegni di spesa la Giunta regionale non potrà superare tanti dodicesimi dell'importo delle spese stanziate nei vari capitoli dell'esercizio 1953, per quanti saranno i mesi di effettivo esercizio provvisorio.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 12 gennaio 1954

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1954, n. 1.

Proroga al 31 marzo dell'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 1954.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 3 *dell'*8 *marzo* 1954)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 1954, di cui alla legge regionale 28 dicembre 1953, n. 25, è prorogata con le stesse modalità al 31 marzo 1954.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 1º marzo 1954

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1954, n. 2.

Approvazione degli stati di previsione per l'entrata e per la spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1954.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 5 *del* 21 *aprile* 1954)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la riscossione delle entrate giusta l'annesso stato di previsione (tabella *A*).

Art. 2.

Il Presidente della Giunta regionale, in relazione al disposto degli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, è autorizzato al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della Regione per l'anno finanziario 1954, in conformità all'unito stato di previsione (tabella *B*).

Art. 3.

Agli effetti dell'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, è approvato l'unito elenco, di cui all'allegato n. 2, dei capitoli delle spese obbligatorie e d'ordine, considerate nel bilancio allegato alla presente legge.

Art. 4.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze e su deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato a disporre con decreto il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritte nell'unito bilancio (stato di previsione della spesa cap. 43) ripartendole tra i vari capitoli.

Con le stesse modalità è autorizzato a disporre il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste (stato di previsione della spesa cap. 44).

Art. 5.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze e su deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato, ove occorra, a disporre con decreto la ripartizione in articoli delle somme stanziate nei vari capitoli dell'allegato bilancio.

Art. 6.

E' autorizzata l'iscrizione sui registri di consistenza del patrimonio regionale delle somme stanziate nei capitoli 167, 168, 169, 171, 175, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 188, dello stato di previsione della spesa giusta l'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, e giusta le disposizioni del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, e del relativo regolamento 23 maggio 1924, n. 827, titolo I, cap. II.

Art. 7.

E' approvato il seguente riepilogo dal quale risulta il complesso delle entrate e delle Spese previste per l'anno finanziario 1954.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 10 aprile 1954

CORRIAS

RIEPILOGO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

ENTRATE

DENOMINAZIONE	Entrate ordinarie effettive	Entrate straordinarie		TOTALE
		effettive	per movimento capitali	
Redditi patrimoniali	85.000.000	—	—	85.000.000
Tributi Imposte dirette	1.436.000.000	—	—	1.436.000.000
Tasse e imposte indirette sugli affari	3.945.500.000	—	—	3.945.500.000
Imposte indirette sui consumi	120.000.000	—	—	120.000.000
Monopoli	5.208.000.000	—	—	5.208.000.000
Proventi vari	300.000.000	—	—	300.000.000
Rimborsi e concorsi nelle spese	50.000.000	—	—	50.000.000
Entrate diverse	—	2.334.250.000	—	2.334.250.000
Operazioni varie	—	—	12.000.000	12.000.000
Partite che si compensano con la spesa	—	—	61.750.000	61.750.000
	11.144.500.000	2.334.250.000	73.750.000	13.552.500.000

SPESE

ASSESSORATO	Spese ordinarie effettive	Spese straordinarie		TOTALE
		effettive	per movimento capitali	
Finanze	1.260.972.981	312.088.102	606.438.917	2.179.500.000
Affari generali ed Enti locali	60.000.000	225.000.000	—	285.000.000
Igiene, Sanità e Pubblica istruzione	19.000.000	1.453.000.000	—	1.472.000.000
Lavori pubblici	35.000.000	2.940.000.000	—	2.975.000.000
Agricoltura e foreste	260.000.000	2.877.000.000	—	3.137.000.000
Industria e commercio	39.000.000	400.000.000	1.010.000.000	1.449.000.000
Trasporti, Turismo e Attività marinare	—	650.000.000	300.000.000	950.000.000
Lavoro e artigianato	—	765.000.000	340.000.000	1.105.000.000
	1.673.972.981	9.622.088.102	2.256.438.917	13.552.500.000

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1954, n. 3.

Erogazione di contributi per le gestioni iniziali degli ospedali e degli ambulatori.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 7 *dell'*11 *maggio* 1954)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per consentire la prima attivazione del funzionamento dei nuovi centri ospedalieri e ambulatoriali di cui all'art. 1 della legge regionale 20 giugno 1950, n. 15, modificato con la legge regionale 18 maggio 1951, n. 8, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli enti che li eserciscono.

Ai fini della concessione dei contributi previsti nel comma precedente, i nuovi reparti istituiti con fondi o contributi della Regione in ospedali e ambulatori già esistenti sono assimilati ai centri ospedalieri e ambulatoriali di nuovo impianto di cui alle leggi regionali sopracitate.

Art. 2.

Le Amministrazioni degli enti che intendono giovarsi della presente legge, devono rivolgere la richiesta all'Assessorato all'igiene, sanità e pubblica istruzione, specificando i motivi per cui l'intervento viene domandato, e presentando un piano finanziario dettagliato circa l'impiego dei contributi richiesti e le modalità di amministrazione.

Art. 3.

I contributi sono disposti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione di questa, sentito il parere del Comitato tecnico sanitario regionale.

Art. 4.

Gli Enti sono obbligati a rendere conto dell'impiego dei contributi ricevuti, entro i termini fissati nel decreto di concessione.

Sull'impiego di tali contributi è data altresì facoltà alla Amministrazione regionale di disporre verifiche.

Art. 5.

La spesa farà carico al cap. 90 del bilancio 1953 e a quello corrispondente per gli esercizi successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla o di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 8 maggio 1954

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1954, n. 4.

Modifica della denominazione del comune di Bannari Usellus in provincia di Cagliari, in quella di Villa Verde.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 7 *dell'*11 *maggio* 1954)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La denominazione del comune di « Bannari Usellus » in provincia di Cagliari, è modicata in quella di « Villa Verde ».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 8 maggio 1954

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1954, n. 5.

Provvidenze dirette a promuovere e favorire gli studi, le ricerche e le pubblicazioni interessanti l'industria e il commercio.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 8 *del* 17 *maggio* 1954)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di promuovere e favorire gli studi, le ricerche e le pubblicazioni idonei a favorire il progresso scientifico, tecnico ed economico della industria isolana e l'incremento degli scambi tra la Sardegna e i mercati nazionali ed esteri, l'Amministrazione regionale è autorizzata a curare sia direttamente che avvalendosi di altri enti, uffici, associazioni o di esperti:

a) la rilevazione, l'elaborazione, la pubblicazione e divulgazione di dati statistici interessanti la vita economico-sociale della Sardegna;

b) la raccolta e la diffusione di informazioni di carattere economico e commerciale sui mercati di produzione e di consumo, nazionali ed esteri, dove le materie prime o i prodotti sardi possano trovare collocamento, o che interessino gli approvvigionamenti isolani;

c) l'effettuazione di studi, indagini o ricerche riguardanti la economia isolana o determinati settori o problemi di essa, e la loro pubblicazione;

d) l'organizzazione di convegni, congressi o altre manifestazioni aventi lo scopo di approfondire la conoscenza dei problemi suddetti o la loro divulgazione, e la stampa degli atti relativi; nonchè la partecipazione ad analoghe manifestazioni nazionali ed estere interessanti l'economia isolana;

e) l'organizzazione di appositi servizi di informazione e di assistenza economico-tecnica, diretti a favorire il progresso scientifico, tecnico o tecnologico e l'efficienza delle singole aziende nei settori industriali e commerciali;

f) la realizzazione di ogni altra iniziativa che si dimostri idonea a contribuire al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo.

Art. 2.

Ove le iniziative di cui all'articolo precedente siano promosse da enti, associazioni, aziende o privati, l'Amministrazione regionale potrà contribuire nei limiti di due terzi della spesa occorrente.

Art. 3.

Le deliberazioni relative all'articolo precedente nonchè quelle occorrenti per la realizzazione delle singole iniziative previste dall'art. 1 saranno adottate dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria e commercio, sulla base dei programmi e dei preventivi di spesa.

Art. 4.

Con la procedura di cui all'articolo precedente, le iniziative d'interesse collettivo di cui al primo e secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 21 giugno 1950, n. 16, potranno essere assunte direttamente dall'Amministrazione regionale, che all'uopo potrà avvalersi della collaborazione di enti, associazioni, società, aziende o privati.

Art. 5.

Al pagamento delle spese riguardanti le iniziative direttamente assunte dall'Amministrazione regionale, si potrà provvedere anche, a norma dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n 2440, con anticipazioni a favore dei funzionari che, su proposta dell'Assessore all'industria e commercio, saranno designati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

Art. 6.

Le spese di cui ai primi tre articoli della presente legge fanno carico al capitolo 67 del bilancio di previsione all'esercizio 1953 ed ai capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

E' inoltre autorizzata l'utilizzazione dei residui risultanti al cap. 66 dell'esercizio 1952.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 14 maggio 1954

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1954, n. 6.

Provvidenze dirette a promuovere e favorire gli studi, le ricerche e le pubblicazioni nel settore dell'attività mineraria e della valorizzazione dei prodotti minerari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 8 *del* 17 *maggio* 1954)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di promuovere e favorire il progresso delle conoscenze scientifiche, dei metodi e dei processi tecnici e tecnologici, e delle realizzazioni industriali in Sardegna nel settore dell'attività mineraria e della valorizzazione dei prodotti minerari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sussidiare le seguenti categorie di iniziative promosse da istituti, enti, aziende e privati

1) studi e ricerche riguardanti le sostanze minerali e le energie naturali del sottosuolo sardo e la prospezione dei giacimenti relativi, la preparazione e la coltivazione delle miniere, l'arricchimento e la preparazione dei prodotti minerari grezzi, il trattamento metallurgico, mineralurgico e chimico ed in genere la valorizzazione industriale dei minerali sardi;

2) studi e ricerche interessanti la sicurezza e l'igiene del lavoro nelle miniere e nelle industrie connesse;

3) studi ed indagini in materia di legislazione mineraria e di mercato dei prodotti minerari;

4) acquisto e costruzione di apparecchiature, macchine ed impianti sperimentali e semindustriali-piloti per l'esercizio degli studi e delle ricerche di cui ai punti 1) e 2);

5) sperimentazione a carattere industriale relativamente alle materie, ai metodi ed ai processi di cui al punto 1) e progettazione degli impianti e delle realizzazioni conseguenti;

6) pubblicazione e divulgazione dei risultati degli studi e delle ricerche predette o di ogni altra notizia utile al riguardo, sotto forma di monografie, bollettini, riviste e simili;

7) ogni altra iniziativa che si dimostri idonea a contribuire al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo.

Art. 2.

L'ammontare dei sussidi e dei contributi sarà stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della medesima, su proposta dell'Assessore alla industria e commercio in base ai relativi programmi e preventivi di spesa.

I contributi a favore delle iniziative private non possono superare i due terzi dei preventivi di spesa riconosciuti ammissibili.

Art. 3.

Con le modalità di cui all'articolo precedente le iniziative di cui all'art. 1 potranno essere assunte, ad integrale carico del bilancio regionale, direttamente dall'Amministrazione regionale che ne potrà affidare l'esecuzione ad enti, istituti, aziende e privati, sotto le direttive e la vigilanza dell'Assessore all'industria e commercio che potrà valersi all'uopo anche dell'opera di esperti estranei all'Amministrazione.

Art. 4.

La vigilanza sull'impiego dei sussidi e dei contributi è devoluta all'Assessore all'industria e commercio che la eserciterà di concerto con l'Assessore alle finanze.

Art. 5.

Al pagamento delle spese riguardanti le iniziative direttamente assunte dall'Amministrazione regionale, si potrà provvedere anche, a norma dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, con anticipazioni a favore dei funzionari che, su proposta dell'Assessore all'industria e commercio, saranno designati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

Art. 6.

Gli oneri derivanti dalla presente legge fanno carico al capitolo 70 del bilancio di previsione dell'esercizio 1953 ed ai capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

E' inoltre autorizzata l'utilizzazione delle somme residuate sul capitolo 69 del 1952.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 14 maggio 1954

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1954, n. 7.

Provvedimenti per promuovere e diffondere la conoscenza delle provvidenze regionali in agricoltura, dei sistemi razionali di coltivazione, di allevamento del bestiame e di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 8 *del* 17 *maggio* 1954)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Possono essere concessi contributi e sussidi a favore di enti o associazioni i quali mediante studi, pubblicazioni, convegni, diffusione attraverso stampa o radio, ed altre similari iniziative, promuovono e diffondono la conoscenza delle provvidenze regionali in agricoltura, dei sistemi razionali di coltivazione, di allevamento del bestiame e di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici.

Art. 2.

I contributi e sussidi di cui all'art. 1 sono concessi, su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste, con decreto del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della medesima.

Art. 3.

Le domande intese ad ottenere i contributi e i sussidi devono essere presentate all'Assessorato all'agricoltura e foreste, corredate dei programmi tecnico-finanziari relativi alle iniziative che si intendono attuare.

Art. 4.

Le iniziative di cui all'art. 1 della presente legge potranno essere assunte direttamente dall'Amministrazione regionale, che all'uopo potrà avvalersi della collaborazione di enti, associazioni, società e privati.

Art. 5.

Gli oneri relativi alla presente legge fanno carico ai capitoli 48, 60 e 124 del bilancio regionale 1953 ed a quelli corrispondenti dei bilanci successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 14 maggio 1954

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1954, n. 8.

Convalidazione di decreti del Presidente della Giunta relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1952.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 8 *del* 17 *maggio* 1954)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Sono convalidati i seguenti decreti del Presidente della Giunta regionale, concernenti la prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1952, delle somme appresso indicate:

decreto 2 settembre 1952, n. 24	L.	5.000.000
decreto 15 novembre 1952, n. 12018/985	»	22.000.000
decreto 24 novembre 1952, n. 12408/1045	»	10.000.000
decreto 17 dicembre 1952, n. 37	»	1.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 14 maggio 1954

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1954, n. 9.

Erogazione di contributi e spese per l'incremento ed il miglioramento della organizzazione brefotrofiale e post-brefotrofiale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 8 *del* 17 *maggio* 1954)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 25 giugno 1952, n. 17, concernente la erogazione di contributi per l'incremento ed il miglioramento dell'organizzazione brefotrofiale e post-brefotrofiale, è abrogata.

Art. 2.

Allo scopo di migliorare l'assistenza brefotrofiale e post-brefotrofiale, l'Amministrazione regionale può effettuare spese e concedere contributi

a) per la costruzione, l'impianto, l'attrezzatura di nuovi centri brefotrofiali, di ospizi di ricovero post-brefotrofiali e di consultori;

b) per la gestione e l'organizzazione dei medesimi nel caso previsto dal successivo art. 5 comma terzo;

c) per l'ampliamento o il riattamento della costruzione, il miglioramento degli impianti e dell'attrezzatura dei brefotrofi, degli ospizi di ricovero post-brefotrofiali già esistenti e dei consultori.

Art. 3.

Le domande dirette a sollecitare le diverse forme di intervento dell'Amministrazione regionale in tale settore devono essere presentate all'Assessorato all'igiene, sanità e pubblica istruzione.

Nel caso in cui si chieda un contributo, alla domanda deve essere allegato anche il piano finanziario.

Art. 4.

Sull'opportunità dell'opera e sul progetto esprime parere il Comitato tecnico sanitario regionale.

Sui progetti delle opere relative alla materia, che comportino una spesa inferiore a L 10.000.000 esprime parere l'Assessorato regionale ai lavori pubblici e per quelli che superino tale importo esprime parere il Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici.

Art. 5.

Qualora alla creazione di nuovi centri brefotrofiali, di ospizi di ricovero post-brefotrofiali e di consultori provveda in proprio l'Amministrazione regionale, le opere restano di proprietà della Regione.

La gestione di tali centri, ospizi e consultori è affidata a enti pubblici od a enti privati, con apposite convenzioni.

Ove non sia possibile la forma di gestione prevista nel comma precedente la gestione può in via eccezionale essere assunta direttamente dall'Amministrazione regionale.

Nei casi di contributo provvedono alla esecuzione delle opere gli enti richiedenti, salvo che non domandino all'Amministrazione regionale di provvedervi mettendo nel contempo a disposizione le somme che nel piano finanziario sono previste a loro carico.

Art. 6.

Quando alla esecuzione delle opere o alle attrezzature provvedono direttamente gli enti che beneficiano della erogazione, i pagamenti sono effettuati in base a certificati di acconto sugli stati di avanzamento dei lavori regolarmente approvati dall'Assessorato ai lavori pubblici e su presentazione delle fatture dei materiali acquistati.

La liquidazione del saldo viene effettuato dopo il collaudo.

Art. 7.

La spesa fa carico al cap. 96 (competenze e residui) del bilancio 1953 ed a quelli corrispondenti per gli esercizi successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 14 maggio 1954

CORRIAS

(4575)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(2102591) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.